



CONTRIBUTO UPI

***DELEGA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI E PROVINCE***

Roma, 2 dicembre 2008

Delega al Governo per l'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.

Articolo 1

(Finalità e indirizzi generali)

1. La presente legge attua l'articoli 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, quanto alla individuazione e al conferimento delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province.

2. Stato e Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni costituzionali. A tal fine osservano i seguenti principi:

a) individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Province da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione;

b) riassetto organico ed unitario delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative, individuando con chiarezza il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale;

c) accorpamento e soppressione di enti intermedi e strumentali e contestuale riordino e semplificazione dell'amministrazione dello Stato e delle Regioni, in attuazione degli articoli 117, comma 2, lettera p) e 118 della Costituzione.

3. Le leggi statali e regionali disciplinano le funzioni amministrative di Comuni e Province nel rispetto degli ambiti riservati all'autonomia normativa degli enti locali per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione.

4. Al fine della predisposizione dei decreti delegati di cui alla presente legge e degli atti istruttori relativi ai relativi provvedimenti attuativi, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero dell'interno una apposita sede di coordinamento cui partecipano i rappresentanti del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dell'economia e delle finanze e un numero almeno pari di rappresentanti di Regioni, Province e Comuni. Spetta altresì a tale sede la verifica e il monitoraggio dei tempi e delle modalità dei processi di individuazione e conferimento delle funzioni e delle relative risorse a Comuni e Province da parte dello Stato e delle Regioni.

Articolo 2

(Delega al governo per la individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Province)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'osservanza dei principi e dei

criteri direttivi di cui al comma 3 uno o più decreti legislativi diretti a individuare e allocare le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1, è acquisito il parere del Consiglio di Stato, il parere della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire e valorizzare l'autonomia e le competenze degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica;

c) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, quelle storicamente svolte, nonché quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, secondo criteri di razionalizzazione e adeguatezza assicurando l'allocatione delle funzioni secondo i principi di adeguatezza e differenziazione e prevedendo l'applicazione del principio di sussidiarietà tra gli enti locali;

d) considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta e di sussidiarietà, salvaguardando il carattere di enti a fini generali dei Comuni e delle Province;

e) in particolare: considerare funzioni fondamentali dei Comuni ; considerare funzioni fondamentali delle Province quelle di pianificazione, coordinamento e regolazione nonché quelle di gestione dei servizi e delle reti di ambito provinciale relative alle seguenti materie: sviluppo locale, territorio, tutela del paesaggio, ambiente, difesa del suolo, rifiuti, risorse idriche, viabilità, trasporti, mobilità, istruzione, edilizia scolastica, formazione, lavoro, politiche della montagna, forme associative comunali, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

f) considerare come funzione fondamentale di comuni e province, secondo il criterio di sussidiarietà, la individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, garantendo la distinzione tra le funzioni di regolazione e quelle di gestione;

g) valorizzare i principi costituzionali di allocazione delle funzioni, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, evitando di trattenere immotivatamente le funzioni a livello statale o regionale;

h) prevedere che determinate funzioni fondamentali comunali, da individuarsi in sede di decreto delegato, possano essere esercitate in forma associata, attraverso le unioni di comuni o, in caso di assenza della formazione di una forma associata adeguata, possano essere esercitate sussidiariamente dalle Province;

i) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali, possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra Comuni e Province, oppure dalla Provincia su richiesta di singoli Comuni, oppure sulla base di accordi tra Province limitrofe;

l) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti.

4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, nel rispetto dei limiti costituzionali previsti dagli statuti per l'esercizio della potestà legislativa, provvedono con proprie leggi alla disciplina delle funzioni fondamentali, degli organi di governo e del sistema elettorale degli enti locali del loro territorio conformandosi ai principi generali dell'ordinamento come si desumono dalla Costituzione e dalla legislazione di attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati ai commi precedenti, disposizioni integrative e correttive.

Articolo 3

(Disposizioni per il conferimento delle funzioni fondamentali ai Comuni e alle Province in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e per il conferimento delle funzioni amministrative in attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione)

1. Lo Stato e le Regioni conferiscono ai Comuni e alle Province le funzioni amministrative ad essi riconosciute come fondamentali, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Nelle materie di competenza legislativa statale, qualora l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, si provvede al conferimento delle funzioni amministrative e alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, previa

intesa di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 della Conferenza unificata. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le disposizioni di natura finanziaria cessano di avere efficacia all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Nelle materie di competenza legislativa regionale, qualora l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, le Regioni provvedono al conferimento delle funzioni amministrative ai Comuni e alle Province, adeguando la loro legislazione. Nel caso in cui le Regioni non provvedano ai sensi del presente comma il Governo, ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, esercita i poteri sostitutivi.

4. Ferme restando le funzioni fondamentali individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, , entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato che non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale e che devono, essere attribuite a Comuni, Province e Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Nell'esercizio della delega il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferire al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma della Costituzione.

5. Le Regioni, ferme restando le funzioni fondamentali individuate ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, individuano le restanti funzioni amministrative da esse esercitate che non richiedendo l'unitario esercizio a livello regionale e che devono essere attribuite a Comuni e Province, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Nel caso in cui le Regioni non provvedano il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione.

6. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione degli articoli 117, comma 2, lettera p) e 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali e non rispondenti alle necessità funzionali di un esercizio unitario delle funzioni amministrative a livello statale o regionale, riallocando contestualmente le relative funzioni da essi esercitate ai Comuni e alle Province. Nel caso in cui le Regioni non provvedano ai sensi dei commi 1, 2, 7 e 8 del presente articolo, il Governo, ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, esercita i poteri sostitutivi.

Articolo 4 *(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.